

11919/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Gennaro MARASCA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1586
Dott. Grazia LAPALORCIA	- Consigliere -	CC - 18/11/2015
Dott. Maurizio FUMO	- Consigliere -	R.G.N. 37636/2015
Dott. Rosa PEZZULLO	- Consigliere -	
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso l'ordinanza del 2/7/2015 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in riferimento al reato di cui al capo A) e il rigetto del ricorso nel resto;
uditi per l'imputato gli avv. (omissis) e (omissis) , che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da (omissis) avverso il provvedimento con il quale gli è stata applicata

la misura degli arresti domiciliari in riferimento ai reati di induzione indebita, concorso in bancarotta fraudolenta aggravata e partecipazione ad associazione a delinquere, tutti connessi alle vicende che hanno portato la Congregazione (omissis)

(omissis), ente erogatore di attività socio-assistenziali, ad essere assoggettate a diverse procedure concorsuali e da ultima, alla fine del 2013, ad amministrazione straordinaria.


2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo dei propri difensori articolando undici motivi.

2.1 Con i primi due motivi eccepisce la violazione degli artt. 292 comma 2 lett. e) e c-bis) e 309 comma 9 c.p.p. come modificati dalla l. n. 47/2015. Rileva in proposito il ricorrente come il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza per il difetto di autonoma valutazione dei presupposti in grado di giustificare il disposto intervento cautelare, essendosi limitato il G.i.p., nel motivare sulla posizione dell'(omissis), a riprodurre ampi stralci della richiesta del pubblico ministero, tanto da doversi ritenere perfettamente sovrapponibili i due atti sotto i profili della struttura del compendio motivazionale, della scelta degli argomenti giuridici, della giurisprudenza citata e dei termini utilizzati. In tal senso, a fronte della dedotta nullità, i giudici del riesame si sarebbero a loro volta limitati in maniera apodittica ad escludere il vizio prospettato, ritenendo peraltro di poterlo eventualmente sanare integrando l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, senza tenere conto della novella citata in precedenza e nemmeno dei pregressi arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto.

2.2 Con il terzo motivo vengono dedotti vizi della motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da (omissis) e (omissis) (omissis), all'omessa considerazione di quelle di segno contrario rilasciate dalle presunte persone offese del reato di induzione indebita di cui al capo E) e alla mancata confutazione delle censure difensive svolte sul punto.

2.2.1 In particolare il ricorrente lamenta che le dichiarazioni del (omissis), citate a riscontro di quelle dei (omissis), sono state rese *de relato* avendo egli riferito notizie che avrebbe appreso dai (omissis) (coindagato del ricorrente). Ciò comportava la necessità dell'autonomo vaglio della attendibilità della fonte di riferimento ai sensi dell'art. 192 c.p.p., vaglio invece omesso. Ciò non di meno, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le suddette dichiarazioni non fornirebbero alcun riscontro al racconto dei menzionati (omissis), vertendo su circostanze affatto diverse e comunque il provvedimento impugnato, al di là della generica affermazione in tal senso, non avrebbe indicato in maniera analitica i punti qualificanti l'assunto giudizio di convergenza tra i diversi narrati. In maniera congetturale, poi, i giudici del riesame avrebbero attribuito al Pappalettera l'intenzione di sostenere che l'indagato avrebbe


imposto l'ingresso nell'amministrazione della Congregazione (omissis), laddove egli si era invece limitato ad affermare che questi era stato solo "sponsorizzato" dall'(omissis).



2.2.2 Con riguardo alla credibilità dei due (omissis) i giudici del riesame, secondo il ricorso, hanno omesso di valutare il rapporto di consanguineità che li lega, trattandosi di padre e figlio, nonché il fatto che il (omissis), già dipendente della Congregazione, era stato posto in mobilità nel 2013 e dunque il probabile risentimento che ha ispirato le sue dichiarazioni, peraltro comprovato dalle sue stesse dichiarazioni ingiustificatamente svalutate dal Tribunale, per di più ricorrendo a mere congetture. Non di meno il provvedimento impugnato non ha in alcun modo confutato o anche solo preso in considerazione la smentita che ha trovato il racconto del Lo Gatto relativo alle autoritarie modalità con le quali l'(omissis) avrebbe "preso il potere" nella riunione del Consiglio Generale della Congregazione: smentita costituita dalle dichiarazioni di (omissis) (omissis) (alias Suor (omissis)) e di Suor (omissis) e cioè le presunte vittime delle indebite pressioni che l'indagato avrebbe esercitato nell'occasione.

2.2.3 Sotto altro profilo il ricorrente osserva come in maniera contraddittoria l'ordinanza genetica aveva ritenuto irrilevante l'imprecisione dimostrata dal (omissis) (omissis) nell'inquadrare temporalmente l'episodio in questione (che peraltro questi ritiene essersi consumato prima del 2009), salvo poi valutare la precisione del padre (omissis) nel collocare lo stesso nella primavera dello stesso 2009 quale fondamentale sintomo della sua attendibilità, atteso che proprio a quell'epoca è stata fatta risalire l'assunzione di fatto da parte del (omissis) della direzione generale dell'ente, circostanza che dimostrerebbe per l'appunto la "presa del potere" da parte dell'(omissis). Non meno illogica era stata la svalutazione del pur rilevato contrasto tra le dichiarazioni dei due presunti testimoni dell'irruzione nel Consiglio Generale circa il fatto che l'(omissis) fosse solo (come riferito dal (omissis)) ovvero in compagnia di numerose persone (come invece affermato dal padre). Rilevi puntualmente sollevati con il gravame di merito - insieme all'evidenziazione di ulteriori aporie tra i due racconti nemmeno prese in considerazione nel provvedimento impugnato - e ai quali il Tribunale avrebbe offerto risposta altrettanto illogica e contraddittoria, ipotizzando, per un verso, che i (omissis) non necessariamente abbiano assistito al medesimo episodio e, per l'altro, affermando che in ogni caso il loro narrato convergerebbe sul fatto storico che l'indagato si presentava nella sede dell'ente al fine di imporre il proprio controllo sulla sua gestione.

2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale, violazione di quella processuale e correlati vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione a delinquere. In proposito eccepisce il ricorrente che l'esistenza di un sodalizio criminoso sarebbe stata dedotta esclusivamente dalla pluralità dei fatti di bancarotta commessi nella gestione della Congregazione, trascurando come la fattispecie trovi autonoma e



specifica disciplina nel secondo comma dell'art. 219 legge fall. All'indagato è stata poi attribuita in maniera del tutto apodittica la qualifica di capo dell'associazione in ragione del mero rapporto fiduciario che lo legherebbe agli "operativi" (omissis), (omissis) e (omissis). Non di meno illogicamente sarebbe stato individuato l'interesse dell'(omissis) alla gestione dell'ente nel ritorno elettorale che ne avrebbe ricavato, non spiegandosi allora come l'attività del presunto sodalizio si sia concentrata sulla depredazione del suo patrimonio. Assente sarebbe inoltre la motivazione sulla prova del vincolo associativo e dell'*affectio societatis*. Più in generale si lamenta che l'esistenza dell'associazione sarebbe dimostrato dalla creazione di una sorta di struttura "ombra" impegnata nella gestione della Congregazione, dimenticando che proprio tale fatto doveva essere oggetto di dimostrazione.

2.4 Con il quinto motivo analoghi vizi vengono denunziati in merito alla ritenuta attribuibilità all'indagato della qualifica di amministratore di fatto dell'ente in relazione alle incolpazioni di bancarotta fraudolenta.

2.4.1 L'assunto dei giudici del riesame viene censurato sotto un primo profilo perché fondato sulla tesi della "presa del potere" a seguito della menzionata irruzione nella riunione del Consiglio Generale della Congregazione, condotta la cui prova riposa esclusivamente sulla già contestata affidabilità del racconto del (omissis).

2.4.2 Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia l'esiziale contraddittorietà del ragionamento seguito dal Tribunale (e prima ancora dal G.i.p.), secondo cui l'(omissis) avrebbe di fatto amministrato l'ente "attraverso" i suoi fiduciari (i già citati (omissis) e (omissis)). Ed infatti se così è all'indagato, cui viene dunque riconosciuto di non aver gestito direttamente l'impresa, potrebbe al più attribuirsi la qualifica di concorrente terzo nei reati di bancarotta e non già di amministratore di fatto della Congregazione. Ma in tal senso dal provvedimento impugnato non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che egli abbia ispirato le decisioni degli effettivi amministratori dell'ente. Né in senso contrario, secondo il ricorrente, ha consistenza il tentativo del Tribunale di sostenere che l'(omissis) avrebbe esercitato un controllo preliminare sugli atti della Congregazione, atteso che, a parte la neutralità indiziaria dell'addebito, tale attività non sarebbe riconducibile a quella gestionale il cui continuativo esercizio caratterizza la figura dell'amministratore di fatto.

2.4.3 Quanto al fatto che il (omissis) e il (omissis) avrebbero gestito la Congregazione per conto dell'indagato, viene eccepito che i giudici del merito hanno omesso di tenere conto delle dichiarazioni di (omissis) (di cui dunque è stato fatto un uso ingiustificatamente selettivo), il quale ha escluso - peraltro in sintonia con il padre - che il citato (omissis) fosse attivamente coinvolto nella gestione dell'ente. In secondo luogo gli stessi giudici, partendo dall'indimostrato assunto che tra il 2007 e il 2010 l'ente abbia perseguito una bulimica politica di assunzioni, avrebbero ingiustificatamente traslato la responsabilità di tale decisione e dei comportamenti

consequenti eventualmente tenuti dai due soggetti summenzionati sull' (omissis) esclusivamente in ragione dell'affermato rapporto fiduciario che legherebbe quest'ultimo agli stessi.

2.4.4 Con specifico riguardo al rapporto intrattenuto dal (omissis) con la Congregazione e al suo presunto ruolo di "mandatario" dell' (omissis), viene poi lamentato come il Tribunale abbia travisato le dichiarazioni rese in interrogatorio dal coindagato, atteso che questi non ha mai confermato il ruolo apicale nella gestione dell'ente del ricorrente - come invece affermato nel provvedimento impugnato - ma si è limitato ad evidenziare come egli sia soltanto intervenuto politicamente per cercare di risolvere la disastrosa situazione economica in cui lo stesso si dibatteva, senza peraltro avere conoscenza diretta della sua gestione e come i suoi contatti con il Senatore avessero riguardato esclusivamente l'effettuazione della *due diligence*, talchè i successivi rapporti instaurati con la Congregazione non potevano essere ricondotti al suo intervento, come peraltro contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Tribunale a p. 45 dell'ordinanza.

2.4.5 Quanto poi alla presunta natura distrattiva o dissipativa dei compensi riconosciuti al (omissis), la motivazione del provvedimento impugnato si rivelerebbe apodittica nell'affermazione che fonda l'addebito e cioè che all'interno della Congregazione fossero già presenti professionalità in grado di svolgere i compiti che gli vennero assegnati e che tali incarichi non corrispondessero all'interesse dell'ente, fermo restando che se tali compensi si riferiscono agli incarichi assunti dal professionista sulla base di autonomi accordi intervenuti con quest'ultimo certo della loro corresponsione non potrebbe risponderne l' (omissis). Comunque il fatto sarebbe al più riconducibile, secondo la difesa, alla fattispecie della bancarotta semplice, eventualità nemmeno presa in considerazione dal Tribunale.

2.4.6 Più in generale si obietta che indimostrato rimane il collegamento tra l'indagato e le condotte distrattive contestate (ai capi F), N) ed O), fondandosi l'assunto accusatorio sulla base dell'altrettanto indimostrato ruolo di vertice apicale "ombra" della Congregazione attribuito all' (omissis). Non di meno la motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria, quanto all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta anche solo nella forma del dolo eventuale, nella misura in cui gli stessi giudici del riesame riconoscono che gli indagati avrebbero agito nella convinzione che, grazie agli interventi legislativi di sospensione degli obblighi fiscali, sarebbe stato comunque evitato il fallimento della Congregazione. Sul punto peraltro ulteriore difetto di motivazione riguarderebbe, in relazione alla vicenda delle assunzioni "selvagge", la mancata ricostruzione della rappresentazione concreta che il ricorrente avrebbe maturato dello stato di dissesto dell'ente e dell'impatto che tali assunzioni avrebbero avuto sulla sua irreversibilità. Ancora una volta, in ogni caso, il

Tribunale avrebbe omesso di considerare la riconducibilità, a tutto concedere, delle condotte contestate all'alveo della bancarotta semplice.

2.5 Ulteriori vizi della motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità della condotta di induzione relativa al reato di cui al capo E) vengono dedotti con il sesto motivo, rilevandosi in proposito il difetto di prova che l'(omissis) abbia in qualsiasi modo minacciato la (omissis) di ritirare il suo appoggio in sede politica o condizionato lo stesso alla sua "presa del potere" nella Congregazione o, ancora, che il timore attribuito alla citata (omissis) di perderlo possa essere considerato conseguente a comportamenti riconducibili all'indagato. Osserva poi la difesa come venga contestato un abuso consistito nella promozione da parte di quest'ultimo di provvedimenti legislativi favorevoli alla Congregazione, senza tenere conto che quella della sospensione dei termini degli obblighi fiscali in favore degli enti non commerciali operanti in zone depresse è misura varata già nel 2002 - ben prima cioè del presunto intervento dell'(omissis) - mentre l'ipotesi che successivamente sia stata rinnovata solo nell'interesse dell'ente di cui si tratta sarebbe frutto di una deriva congetturale, per di più ispirata dal travisamento delle dichiarazioni del teste (omissis). È comunque del tutto apodittica sarebbe l'attribuzione al ricorrente di un abuso relativo all'introduzione nel disegno di legge di stabilità per il 2013 del rinnovo dell'agevolazione invero avvenuto ad opera di un emendamento a firma di altri senatori poi approvato dalla Commissione Bilancio e dal Parlamento.

2.6 Con i motivi dal settimo all'undicesimo il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza.

2.6.1 Sotto un primo profilo si evidenzia come, in contrasto con il dettato dell'art. 274 c.p.p. così come novellato dalla l. n. 47/2015, il provvedimento impugnato abbia condotto il giudizio sulla ricorrenza del predetto pericolo prescindendo dai parametri di concretezza e attualità posti dal legislatore, ma affidandosi a valutazioni meramente ipotetiche e congetturali. Non di meno anche su questo punto il Tribunale avrebbe contravvenuto al divieto di eterointegrazione della motivazione dell'ordinanza genetica, irrimediabilmente viziata dal difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. delle esigenze cautelari prospettate nella richiesta del pubblico ministero, anche in relazione agli elementi trasmessi da quest'ultimo dopo il deposito della medesima.

2.6.2 In ogni caso, lamenta il ricorrente, il Tribunale non ha saputo enucleare fatti idonei ad evidenziare la concretezza del pericolo, atteso che quelle menzionati nell'ordinanza impugnata presentano un contenuto neutro rispetto all'oggetto della dimostrazione di cui il giudice del riesame era onerato, rivelando al più la disponibilità dell'(omissis) a seguire politicamente la vicenda relativa alla crisi della Congregazione.

Ed indicativa in tal senso sarebbe l'evocazione delle dichiarazioni rese dall'amministratore straordinario (omissis), prive di riferimenti a dati storici, ma ad oggetto semplici dicerie.

2.6.3 Analogamente, con riguardo al requisito di attualità del pericolo, la motivazione dell'ordinanza sarebbe affidata a mere clausole di stile ed all'apodittica affermazione per cui l'(omissis) starebbe manifestando "attualmente" il proprio personale e diretto interesse per le sorti dell'ente. In realtà, nella sua novellata formulazione, l'art. 274 c.p.p. legittimerebbe l'intervento cautelare soltanto sul presupposto di una reale e specifica prossimità, logica e temporale, alla commissione di nuovi reati, nel mentre, nel caso di specie, l'avvento dell'amministratore straordinario alla guida dell'ente renderebbe evidente l'inattualità di qualsivoglia esigenza cautelare. In proposito il Tribunale avrebbe poi omesso di confutare le obiezioni difensive relative al costante monitoraggio, dall'agosto 2013, da parte del pubblico ministero dei movimenti dell'unico conto corrente della Congregazione dissequestrato al fine di garantirne l'operatività, nonché alle dimissioni di (omissis) dal CdA dell'ente e al trasferimento di (omissis) a mansioni meramente esecutive. Infine il ricorrente rileva come le evidenze evocate nel provvedimento impugnato come sintomatiche dell'attualità del pericolo di reiterazione riguardano tutti i fatti risalenti ad almeno sei mesi addietro.

3. Con atto depositato il 2 novembre 2015 i difensori del ricorrente hanno proposto motivi nuovi.

3.1 Con un primo motivo viene ribadita l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli elementi posti alla base della richiesta cautelare ed in tal senso la difesa ha proceduto all'analitica illustrazione comparata dei passi dei due atti ritenuti sostanzialmente sovrapponibili.

3.2 Con un secondo motivo viene invece sviluppato il terzo motivo del ricorso principale con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di (omissis) (omissis) e (omissis). In proposito viene evidenziato come il difetto della prova di un concerto calunnioso tra i due propalanti non sia - contrariamente a quanto sostanzialmente sostenuto nel provvedimento impugnato - presupposto sufficiente per la formulazione di un giudizio positivo sulla loro credibilità e sull'attendibilità intrinseca dei loro racconti in presenza di elementi indicativi di errori percettivi e di difetti mnemonici. Manifestamente illogico è poi la motivazione resa dai giudici del merito per disinnescare le contraddizioni rilevate nelle narrazioni dei due testimoni: sostenere infatti che la non perfetta coincidenza tra le stesse sarebbe sintomo della loro spontaneità comporta la sostanziale vanificazione della funzione di garanzia connessa alla previsione dell'obbligo di procedere al vaglio critico della testimonianza.

3.3 Con un terzo motivo, a specificazione del decimo motivo del ricorso principale, viene ricordato come di recente questa Corte (sent. n. 36919/15) abbia affermato che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 274 c.p.p. dalla l. n. 47/2015, il pericolo di recidivanza deve ritenersi attuale quando possa motivatamente assumersi che la

specifica occasione di reato si presenti con certezza o elevata probabilità. Principio questo cui all'evidenza il Tribunale non si è attenuto, giacchè gli elementi evocati nell'ordinanza al fine di dimostrare l'attualità del pericolo non appaiono idonei a rivelare la situazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. I primi due motivi e il primo dei motivi nuovi sono in realtà infondati e per certi versi inammissibili.
 - 2.1 Come ricordato dal ricorrente, la l. n. 47/2015 ha formalmente arricchito la disciplina del discorso giustificativo del provvedimento cautelare di una ulteriore regola, introducendo, nella lett. c) del secondo comma dell'art. 292 c.p.p., l'inedito obbligo di «autonoma valutazione» degli indizi e delle esigenze cautelari che legittimano l'intervento restrittivo. Obiettivo della novella è quella di impedire al giudice che dispone la cautela di assolvere l'onere motivazionale impostogli dal citato art. 292 c.p.p. limitandosi a richiamare o riprodurre gli atti d'indagine ovvero la richiesta del pubblico ministero.
 - 2.2 La previsione di un obbligo di autonoma valutazione dei presupposti dell'intervento cautelare si traduce, però, *tout court* nel divieto della motivazione *per relationem* o di riproduzione di atti probatori o anche di parti della della richiesta del pubblico ministero, quanto, piuttosto e più semplicemente, nel condizionamento della validità del provvedimento applicativo alla dimostrazione che il giudice, nel riportarsi al contenuto di un atto del procedimento ovvero nel riprodurlo nel corpo della motivazione, ne abbia non solo preso cognizione, ma altresì effettivamente soppesato la coerenza con la decisione assunta.
 - 2.3 In tal senso, come già è stato osservato (Sez. 6 n. 40978 del 5 settembre 2015, PM in proc. De Luca, 264657; Sez. 6, n. 45934 del 22 ottobre 2015, Perricciolo, Rv. 265068), il legislatore si è dunque limitato a ribadire in termini espliciti una delle condizioni già individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla base del quadro normativo previgente, per legittimare nell'incidente cautelare il ricorso a tali modalità di redazione dell'ordinanza applicativa. Né potrebbe essere altrimenti, giacchè tali modi di articolare la motivazione del provvedimento genetico non costituiscono un modo di argomentare il discorso giustificativo, bensì semplicemente una tecnica di redazione del testo linguistico in cui lo stesso si estrinseca. Ciò che rileva, dunque, è solo se il giudice abbia o meno motivato in maniera logica ed esauriente la sua decisione, non tanto a quale tecnica sia stata affidata tale motivazione.
 - 2.4 Il problema è semmai quello di stabilire fino a che punto l'utilizzo di un particolare espediente redazionale sia effettivamente in grado di rivelare il percorso di


elaborazione critica del materiale probatorio svolto dal giudice. Ed in tal senso, per l'appunto, la giurisprudenza ha progressivamente individuato le condizioni in presenza delle quali la tecnica adottata non si traduce nella sola apparente motivazione del provvedimento giudiziale. In altri termini, per affermare la nullità dell'ordinanza cautelare che si affidi alla presunta autoevidenza dell'informazione probatoria richiamata o riprodotta ovvero si limiti a ricopiare pedissequamente la richiesta del pubblico ministero, non era necessaria alcuna integrazione del contenuto precettivo dell'art. 292 c.p.p., atteso che l'adempimento dell'obbligo di motivazione posto dalla norma citata già comportava di per sé l'onere della dimostrazione della valutazione critica compiuta dal giudice degli elementi comprovanti l'esistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.


2.5 Assegnare dunque alla novella significati ulteriori rispetto a quelli testè illustrati non appare coerente né al tenore letterale della locuzione introdotta dal legislatore, né alla sua intenzione di dare stabilità ai citati orientamenti giurisprudenziali.

2.6 In tal senso non è possibile tradurre, ad esempio, l'obbligo di autonoma valutazione in quello di originale esposizione degli elementi indiziari o di quelli posti alla base della sussistenza delle esigenze cautelari, come in qualche modo lo stesso ricorrente pretenderebbe. Quella proposta è operazione che non appare infatti consentita dai limiti esegetici della formula dispiegata dalla novella e che, soprattutto, perseguirebbe un risultato tanto inutile sul piano della garanzia della funzione assolta dall'obbligo di motivazione, quanto, per l'appunto, estraneo alle intenzioni legislative.

2.7 In definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione, come condivisibilmente sottolineato nel provvedimento impugnato. In breve: ciò che si è voluto precisare (*rectius*: ribadire) è l'obbligo di rendere esplicita proprio tale valutazione.

2.8 Così ricostruito il contenuto del requisito di autonoma valutazione e le sottese intenzioni del legislatore nel configurarlo, è quindi possibile determinare l'esatta portata dell'obbligo imposto al giudice del riesame dal nono comma dell'art. 309 c.p.p., anch'esso come novellato dalla l. n. 47/2015, che è poi la disposizione di cui il ricorrente lamenta la violazione. Sul punto la novella, nel rimodulare l'estensione dei poteri di integrazione della motivazione del provvedimento genetico assegnati al suddetto giudice, gli inibisce qualsiasi intervento di supplenza qualora questi abbia rilevato il ricordato difetto di autonomia nell'apparato giustificativo del provvedimento genetico, prevedendo come unico esito decisionale in tal caso quello dell'annullamento.






2.9 Sulla base del testo previgente della norma citata, questa Corte, pur ribadendo il dovere del giudice del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa risultata carente, ha provveduto nel tempo a ridimensionare il potere integrativo del giudice del riesame, distaccandosi progressivamente dalla tradizionale linea interpretativa per giungere ad affermare con sempre maggiore risolutezza che quel giudice deve annullare (e non per l'appunto integrare) il provvedimento cautelare, non solo nell'ipotesi estrema in cui la motivazione sia graficamente assente, ma altresì quando l'apparato argomentativo dello stesso nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni, configurandosi in tal caso una violazione di legge (tra le altre Sez. 6 n. 25631 del 24 maggio 2012, PM in proc. Piscopo ed altri, RV. 254161; Sez. 6 n. 12032 del 4 marzo 2014, Sanjust, RV. 259462).

2.10 Anche in questo caso, dunque, deve ritenersi che il legislatore sia intervenuto per fornire al più recente orientamento interpretativo una più solida ed univoca base normativa, ritenendo più opportuno intervenire sui poteri del giudice del riesame piuttosto che prevedere un'inutile moltiplicazione dei requisiti dell'ordinanza cautelare. Conseguentemente, al di là dell'ipotesi della carenza grafica di motivazione, rimane attribuito al giudice del riesame il compito di accertare le condizioni che consentono di ritenere la stessa sostanzialmente mancante o meramente apparente; condizioni che la novella non ha per l'appunto ritenuto opportuno codificare, rinunziando ad elaborare parametri normativi tesi a definire la soglia oltre la quale il giudice del riesame non possa più esercitare il proprio potere integrativo, che peraltro - e si tratta di argomento decisivo ai fini della conferma delle conclusioni assunte - il legislatore non ha abrogato.

2.11 Conclusivamente deve dunque affermarsi che, a fronte dell'eccepita nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli elementi posti alla base dell'intervento cautelare, il compito del giudice dell'impugnazione, anche alla luce delle modifiche legislative menzionate, sia quello di verificare in concreto se dalla motivazione del provvedimento impugnato, al di là delle tecniche redazionali eventualmente impegnate, emerga la prova della corrispondenza del processo decisionale al parametro legale imposto.

2.12 Alla luce dei principi testè illustrati, deve dunque ritenersi che il Tribunale barese non sia venuto meno ai suoi doveri di verifica ovvero abbia travalicato i poteri conferitigli dal legislatore, come invece eccepito dal ricorrente. Infatti il provvedimento impugnato ha proceduto al vaglio della motivazione posta a fondamento del provvedimento genetico ed ha ampiamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto



infondate le lamentele sulla sua incapacità di evidenziare l'autonoma valutazione compiuta dal G.i.p. del materiale indiziario e sulla ricorrenza delle esigenze cautelari prospettate con la richiesta cautelare. In tal senso il ricorrente, invece di impegnarsi nell'opera di ricostruzione dei pur anche numerosi passaggi in cui l'ordinanza cautelare ha riprodotto brani della richiesta del pubblico ministero, avrebbe dovuto analiticamente confutare la valutazione compiuta dal giudice del riesame sulla effettività dell'autonomia di quella compiuta nel provvedimento genetico e non limitarsi, come invece ha fatto, all'apodittica negazione di quanto sostenuto dal Tribunale ovvero alla generica ed assertiva svalutazione dei profili di autonomia individuati.

3. Fondato è invece il terzo motivo anche come sviluppato dal secondo dei motivi nuovi.

3.1 Nell'impostazione accusatoria accolta dal Tribunale, momento saliente della vicenda relativa all'intromissione dell'(omissis) e dei suoi accolti nella gestione della Congregazione è l'intervento dell'indagato alla seduta del consiglio direttivo nel corso del quale avrebbe indotto i vertici dell'ente a porlo sotto la sua sostanziale "tutela" e che è oggetto della contestazione di cui al capo E).

3.2 Sull'episodio la difesa aveva sottoposto ai giudici del riesame alcune obiezioni sulla tenuta del quadro indiziario di riferimento, costituito essenzialmente dalle dichiarazioni di (omissis) e (omissis) e dagli elementi ritenuti idonei a riscontrarle. Obiezioni che sono state affrontate con intento liquidatorio, attraverso una motivazione non priva di manifeste illogicità e che sostanzialmente finisce per rivelarsi meramente apparente. In particolare erano state sottoposte all'attenzione dei giudici del riesame una serie di contraddizioni tra le dichiarazioni dei due presunti testimoni in merito all'epoca e al reale andamento della riunione nel corso della quale l'(omissis) avrebbe assunto "il potere" in seno alla Congregazione, nonché con riguardo alle reazioni della (omissis) e delle altre religiose intervenute. Episodio questo, val la pena ricordarlo, la cui ritenuta effettività nei termini descritti dal (omissis) è stata valutata dai giudici del merito come principale riscontro della sua affermata attendibilità come fonte dell'accusa rivolta all'indagato di essersi impossessato della direzione di fatto dell'ente, esercitando tale potere attraverso uomini di propria fiducia.

3.3 Sul punto il Tribunale ha sostanzialmente aggirato le obiezioni difensive - sulla cui fondatezza non spetta a questa Corte esprimersi - limitandosi ad evidenziare come eventuali errori del (omissis) nel collocare temporalmente l'episodio dovrebbero ricondursi alle generali difficoltà ammesse dal medesimo a contestualizzare nel tempo gli eventi, ma, soprattutto, sostenendo che non necessariamente i due dichiaranti avrebbero fatto riferimento al medesimo episodio. Tesi non solo inedita, ma anche azzardata, giacché l'impostazione accusatoria recepita nell'ordinanza genetica si fonda

proprio sulla ritenuta convergenza tra le due testimonianze nel descrivere il medesimo episodio e sulla identificabilità dello stesso con il fatto tipico del reato contestato nel capo E). Comunque sul punto la motivazione del provvedimento impugnato risulta contraddittoria, giacchè, per un verso, lega il giudizio positivo sull'attendibilità del (omissis) al conforto che le sue dichiarazioni avrebbero trovato in quelle del figlio - ma, come detto, si astiene dal comporre o sconfessare le aporie rilevate tra i due racconti dalla difesa - dall'altro nega invece ogni rilievo alla contestata divergenza dei racconti in quanto asseritamente riferiti a fatti diversi.

3.4 Sempre con riferimento all'attendibilità del (omissis) risultano fondate anche altri due rilievi svolti dal ricorrente.

3.4.1 Il Tribunale ha ritenuto che ulteriore riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo provenga da quelle del teste (omissis), il quale peraltro si è limitato - per quanto risulta dall'ordinanza - a riferire le confidenze fattegli dal (omissis), altro soggetto coinvolto dall'indagine sulla gestione della Congregazione. La natura del contenuto informativo utilizzato richiedeva però la previa valutazione anche dell'intrinseca attendibilità della fonte da cui il "relatore" ha attinto la propria conoscenza e della quale invece non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato.

3.4.2 In realtà l'attenzione riservata tanto dal ricorrente, quanto dal giudice del riesame al tema dell'attendibilità del (omissis), non deriva solo dal fatto che questi è indubbiamente una delle principali fonti dell'accusa (e non solo nei confronti dell'(omissis)), ma è altresì conseguenza dei dubbi sollevati dalla difesa in ordine all'eventuale risentimento del medesimo per essere stato posto in mobilità dai vertici dell'ente e che potrebbe aver costituito un valido motivo per rendere dichiarazioni mendaci o quantomeno frutto di interpretazioni soggettivamente orientate dei fatti percepiti. Anche su questo punto la motivazione dell'ordinanza si rivela solo apparente. Ed infatti la risposta dei giudici del riesame all'obiezione difensiva si è risolta nel tranciante rilievo per cui eventualmente il (omissis) avrebbe potuto nutrire motivi di risentimento nei confronti della (omissis) - e cioè di colei che aveva assunto i provvedimenti a suo carico - ma non certo dell'(omissis), rimasto estraneo alla sua vicenda professionale. Per un verso, dunque, il Tribunale ha ancora una volta evitato di confrontarsi con la sollecitazione ricevuta - e cioè se sussistano o meno elementi sufficienti per ritenere che il racconto del testimone sia stato condizionato da tale vicenda - ma per l'altro ha fondato il giudizio della sua irrilevanza su di una considerazione manifestamente illogica, atteso che la sua narrazione - per come riportata nel provvedimento impugnato - coinvolge all'evidenza tanto l'(omissis) che la (omissis) e, più in generale, la gestione dell'ente dalla quale è stato marginalizzato. In definitiva, alla luce dei rilievi svolti in precedenza, non può ritenersi che il Tribunale abbia compiutamente assolto all'onere motivazionale relativo alla verifica dell'attendibilità del teste.

3.4.3 E' infine ovvio che dall'esatta ricostruzione dei fatti contestati nel capo E) dipenda anche la loro qualificazione, giacchè laddove dovesse concludersi che la riunione del luglio 2009 non si sia svolta negli esatti termini descritti dal (omissis) (omissis) ciò potrebbe influire sul giudizio relativo alla tipicità della condotta dell' (omissis).

3.5 Sempre con riguardo al reato di cui al capo E) e in relazione alle doglianze avanzate con il sesto motivo dal ricorrente, deve infine evidenziarsi come il Tribunale abbia escluso che strumento della supposta induzione sia stata la minaccia di far revocare le norme che avevano fino a quel momento congelato il debito fiscale e contributivo della Congregazione e che di fatto le avevano consentito di sopravvivere nonostante il sostanziale dissesto in cui versava. Per converso l'indagato avrebbe promesso di adoperarsi per ottenere il rinnovo, alla loro scadenza, delle suddette disposizioni o, meglio, "minacciato" di non farlo se non gli fosse stato concesso di ingerirsi nella gestione dell'ente.

3.5.1 In tal senso i giudici del riesame hanno ritenuto che nel caso di specie ricorra tanto l'ipotesi dell'abuso di qualità - c.d. abuso soggettivo - consistente nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico ufficiale e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva, così da fare sorgere nel privato rappresentazioni induttive di prestazioni non dovute; quanto quella dell'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consistente nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi vengono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti.

3.5.2 In proposito si rivelano generiche le obiezioni del ricorrente circa l'effettiva attribuibilità all' (omissis) di un concreto interessamento nella promozione del rinnovo delle norme di cui si è detto, giacchè tali censure non si confrontano con l'effettivo contenuto della motivazione dell'ordinanza, la quale fa riferimento ad un articolato complesso di elementi indiziari da cui in maniera non manifestamente illogica il Tribunale ha desunto la circostanza. Dove invece il discorso giustificativo appare ambiguo e in certa misura apodittico è nel collegare l'abuso induttivo ad un non meglio definito "intervento a livello politico" da parte del Senatore, che non consente di valutare l'effettiva riconducibilità della sua condotta allo schema normativo evocato, soprattutto con riguardo alla configurabilità del menzionato abuso oggettivo.

4. Fondato è anche il quinto motivo nella misura in cui lamenta, in relazione ai fatti di bancarotta contestati, l'erronea o immotivata attribuzione all'indagato della qualifica di amministratore di fatto della Congregazione.

4.1 In proposito è necessario ricordare come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, tale qualifica spetta non tanto e non solo a chi eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma quantomeno un'apprezzabile attività gestoria, svolta

in modo non episodico od occasionale. Pertanto la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nell'ente fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale anche di natura conservativa (*ex multis* Sez. 5, n. 35346 del 20 giugno 2013, Tarantino, Rv. 256534). Ne consegue che il coinvolgimento in singole operazioni distrattive non è, in assenza di indici sintomatici ulteriori, di per sé sufficiente a giustificare l'attribuzione di tale qualifica a soggetto formalmente estraneo al ceto gestorio della società, ferma restando la possibilità di configurare il concorso del medesimo in qualità di *extraneus* alla realizzazione dei reati di bancarotta commessi dall'amministratore di diritto o da colui cui effettivamente può attribuirsi la qualifica di amministratore di fatto. Il presupposto da cui muove il citato indirizzo interpretativo - che è poi lo stesso cui si è ispirato dal legislatore nel formulare l'art. 2639 c.c. - è dunque che l'amministratore di fatto è solo colui che esercita all'interno dell'ente i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

4.3 Deve allora convenirsi con il ricorrente che i giudici del merito sembrano aver operato una sorta di "traslazione" della qualifica in capo all'*(omissis)* in quanto individuato come "l'ispiratore" dei soggetti che effettivamente avrebbero di fatto svolto attività gestionale. Ma ciò non è sufficiente a farlo diventare a sua volta amministratore di fatto dell'ente, come contestatogli, se non è al contempo possibile imputargli direttamente il materiale compimento di atti di gestione, che, invero, lo stesso Tribunale sembra invece attribuire alla condotta di altri soggetti. Ciò non esclude la possibilità di configurare comunque la responsabilità dell'indagato per i fatti di bancarotta contestati, ma non, per l'appunto, in quanto amministratore di fatto dell'ente (e dunque secondo i criteri imputativi legati all'assunzione di tale qualifica), bensì quale concorrente estraneo.

4.4 In tal senso deve allora ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato risulti carente nella misura in cui non vengono alternativamente individuati i comportamenti gestori effettivamente attribuibili all'*(omissis)* (e che certo non possono identificarsi né con l'interessamento del medesimo alle vicende dell'ente, né con le condotte che eventualmente ne evidenzino il coinvolgimento nella consumazione nei singoli fatti di reato) ovvero lo specifico contributo prestato dall'indagato alla consumazione dei singoli episodi contestati in grado di qualificare la sua posizione come quella del concorrente *extraneus* nel reato di bancarotta alla luce dei tradizionali principi - sia sul versante dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo - enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.


5. Fondato è infine anche il quarto motivo nella parte in cui lamenta carenze motivazionali in merito alla configurabilità del reato associativo contestato nel capo A).

5.1 Come ricordato anche dal provvedimento impugnato, è interpretazione consolidata quella per cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, sia necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (ex multis Sez. 2, n. 20451 del 3 aprile 2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054). Ed in tal senso è affermazione ricorrente quella per cui il *discrimen* tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13 maggio 2014, Torchia, Rv. 260292).

5.2 Affermazione quest'ultima che riecheggia anche in un passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma che deve essere correttamente intesa. Infatti l'occasionalità dell'accordo criminoso non è sinonimo della sua necessaria estemporaneità o improvvisazione, bensì, per l'appunto, definisce la sua naturale vocazione ad esaurirsi nella commissione degli specifici reati che ne costituiscono l'oggetto. E' dunque la stabilità del vincolo che si viene a creare tra gli associati e la sua necessaria proiezione verso un programma criminoso indefinito, prima ancora che l'organizzazione di mezzi, a caratterizzare la fattispecie descritta dall'art. 416 c.p. e quelle consimili.

5.3 In tal senso la "complessità organizzativa" non è elemento di per sé idoneo ad imporre la qualifica associativa dell'azione collettiva, perché essa è del tutto compatibile anche con la predisposizione delle peculiari articolate condotte rese necessarie dalla corrispondente peculiarità dell'unico obiettivo e dal contesto di fatto in cui questo si colloca e concretizza. In altri termini, la complessità dell'obiettivo specifico, e solo, perseguito non può determinare una sorta di automatica attivazione "temporanea" di un fenomeno associativo, tale temporaneità predeterminata essendo invece intrinsecamente ed insuperabilmente incongrua alla struttura propria della fattispecie associativa (Sez. 6, n. 19783 del 16 aprile 2013, P.M. in proc. De Caro e altri, Rv. 255471).

5.4 Quanto alla indeterminatezza dei reati posti in essere all'interno del programma criminoso unitario, va poi precisato che altro è l'operare di tutti all'interno di un ambito ben definito di obiettivi specifici da perseguire (lasciando a chi volta per volta esegue la porzione di condotta complessiva la scelta dei tempi e mezzi più appropriati), altro è costituire una struttura tendenzialmente permanente destinata ad operare in un numero indefinito o indefinibile di casi (Sez. 5, n. 47739 del 12 novembre 2003, P.M. in proc. Arena ed altri, Rv. 227777).



5.5 Alla luce dei ricordati principi la motivazione relativa al riconoscimento del fenomeno associativo risulta sostanzialmente apodittica.

5.5.1 Sotto un primo profilo va infatti evidenziato che i giudici del riesame hanno solo affermato l'esistenza di un accordo associativo, desumendolo sostanzialmente dall'ingresso dei "fiduciari" dell' (omissis) nel tessuto organizzativo dell'ente, circostanza che al più costituisce un indizio dell'operatività del sodalizio, ma che certo non è sufficiente da sola a dimostrare la stipulazione del *pactum sceleris*, atteso che in ogni caso si tratta di attività che sarebbe parimenti strumentale alla consumazione concorsuale di più reati in continuazione tra loro.

5.5.2 Non dimeno, la diffusa illustrazione da parte del Tribunale dell'ingerenza dei suddetti personaggi nella gestione dell'ente si traduce nell'individuazione di attività penalmente irrilevanti o al più strumentali alla consumazione di quelli che dovrebbero essere i reati fine dell'associazione, ma che anche laddove concordate tra gli stessi ed eventualmente con l' (omissis) non viene spiegato - ma solo asserito - perchè dovrebbero essere ritenute sintomatiche della natura associativa del vincolo che legherebbe i suddetti soggetti.

5.5.3 Ancora non è dato comprendere se il presunto sodalizio preesista alla "presa di potere" o venga all'uopo costituito. Profilo questo sul quale la motivazione del provvedimento impugnato risulta quanto mai ambigua nel tentativo di svincolarsi dall'impostazione del capo d'incolpazione sub A), di cui probabilmente il Tribunale ha intuito l'insidiosità e secondo la quale, invece, dovrebbe ipotizzarsi l'esistenza all'interno della Congregazione di una realtà associativa risalente nel tempo diretta dalla Cesa e alla cui guida sarebbe poi subentrato l' (omissis) con i suoi accoliti.

5.5.4 I giudici del riesame non sono stati poi in grado di definire quale fosse l'effettivo programma criminoso indefinito in vista della cui realizzazione l'associazione sarebbe stata costituita, giacchè al di là della generica intenzione di porre l'ente sotto il controllo dell'indagato e di ingerirsi nella sua gestione anche attraverso soggetti privi di poteri formali in tal senso - finalità deprecabile fin che si vuole, ma di cui non viene precisato l'autonomo rilievo penale se non attraverso un ragionamento circolare che si alimenta del riferimento allo stesso fenomeno associativo - il suddetto programma viene identificato con riferimento ai fatti di bancarotta contestati senza avvertire la necessità di chiarire per quali ragioni questi non sarebbero il frutto di un mero accordo concorsuale limitato alla loro realizzazione atteso il circoscritto orizzonte operativo del presunto sodalizio e pur volendo ammettere che l'attività contestata fosse strumentale al consolidamento dello scopo che nell'impostazione accusatoria l' (omissis) perseguiva e cioè alimentare il suo consenso elettorale.

5.5.5 Non si vuole in tal senso negare che la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, dai delitti programmati ed effettivamente realizzati, ma solo come sia necessario in tal caso che il contesto in cui

questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione concludono l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo, il che nella fattispecie non emerge dalla motivazione dell'ordinanza se non in termini meramente assertivi.

5.5.6 Quanto all'individuazione dell'organizzazione che avrebbe consentito l'operatività dell'associazione, infine, il Tribunale si richiama a quell'orientamento giurisprudenziale per cui devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una struttura societaria imponendole un modulo operativo illecito (Sez. 6, n. 43656 del 25 novembre 2010, Bartocci, Rv. 248816) non avvertendo come la fattispecie presupposta da tale indirizzo è quella in cui l'ente è strumento per la consumazione in ambiente esterno di reati e non il bersaglio dell'attività illecita.

6. Le evidenziate carenze ed illogicità presenti nella motivazione del provvedimento impugnato ne impongono dunque l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame nel rispetto dei principi affermati in questa sede, dovendosi invece ritenere assorbite tutte le censure del ricorrente non espressamente esaminate nel corso della presente trattazione. In particolare devono ritenersi assorbiti i motivi di ricorso dal settimo all'undicesimo ad oggetto le esigenze cautelari, cui spetterà al giudice del rinvio fornire risposta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.

Così deciso il 18/11/2015

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Gennaro Marasca

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

add 21 MAR 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise